



DEL PINTO E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Del Pinto
Avv. Roberta Fabbri
Avv. Francesca Bianculli

Dott. Raffaele Michelotti
Dott.ssa Federica Fabbri
Dott.ssa Agnese Poggiani

D.LGS. n. 198/2021 – PRATICHE SLEALI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Com'è noto, con il D.lgs. n. 198/2021 è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese facenti parte della filiera agro-alimentare, superando così l'art. 62 del D.L. n. 1/2012 e delle norme ad esso collegate, le cui disposizioni sono in vigore dallo scorso 16 giugno 2022, sebbene il provvedimento sia in vigore dal 15 dicembre 2021 e talune criticità siano state analizzate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) solo in seguito all'entrata in vigore della normativa.

Il Decreto ha ad oggetto e si propone, come finalità prioritaria, quella di contrastare tutte quelle pratiche commerciali considerate sleali tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari ed invero, a questo proposito, sono state pedissequamente individuate le fattispecie contrarie ai principi di buona fede e correttezza ove imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Di seguito alcuni spunti di riflessione e indicazioni circa i principali temi introdotti dal detto Decreto.

1. ACCORDO QUADRO (art. 2)

Tra le previsioni inderogabili vi è quella di sottoscrivere contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari che devono essere obbligatoriamente conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei beni ed indicante la durata, la quantità (qualora non sia possibile per le parti definire in modo puntuale le quantità di prodotto al momento della stipula dell'accordo, è possibile indicare dei quantitativi di massima) e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, il prezzo nonché le modalità di consegna e di pagamento.

Com'è noto, per consolidata prassi nel settore floro-vivaistico la determinazione del prezzo si ha solo in seguito alle cessioni, ovvero quando le piante hanno manifestato le attese caratteristiche di salubrità e vitalità vegetativa, anche se al momento della cessione sono dotate di passaporto.

Pertanto, è necessario che negli accordi quadro siano previsti (i) listini prezzi riportanti le caratteristiche dei singoli prodotti con apposite schede tecniche (ii) listini settimanali, media dei prezzi storici di mercato, borse merci, mercuriali camere di commercio e quant'altro, con un puntuale riferimento alla singola tipologia della pianta oggetto di cessione. Si precisa che attualmente non esistono listini oggettivi ed unitari per tutte le aziende e, pertanto, salvo intervento a livello normativo, potrebbero aversi discrasie; (iii) criteri predeterminati per

stabilire la tempistica di verifica della salubrità e la vitalità della pianta ceduta in considerazione di ciascuna tipologia considerata, non potendo rimandare tutto alla fine dell'annata agraria.

A ben vedere i listini di alcuni grandi aziende del settore, i reclami dovrebbero avvenire entro 48 ore dalla cessione della pianta (con conseguente imprescindibile individuazione del prezzo), anche se attualmente nella prassi detto termine non viene considerato; circostanza questa che, a parere di chi scrive, dovrà necessariamente cambiare per rendere applicabile la vigente normativa.

Fermo quanto sopra, si ricorda, inoltre, che la Direttiva (UE) n. 2019/633 si applica a tutti gli Stati membri sulla base della legge nazionale di recepimento della medesima Direttiva da parte di ciascuno di essi.

In particolare, il D.lgs. n. 198/2021 si applica a tutti i rapporti commerciali ove il fornitore sia stabilito nel nostro territorio nazionale, a prescindere dallo stato dove ha sede l'acquirente.

Dalla normativa sono esclusi soltanto i consumatori finali, ovverosia il privato che acquista presso il vivaio e/o il garden senza la necessità di procedere con la sottoscrizione di alcun accordo.

Detta ipotesi è prevista anche per le operazioni singole con la precisazione che – qualora in seguito tra fornitore ed acquirente si vada ad instaurare un rapporto continuativo (ovverosia con vendite periodiche) – è necessario provvedere alla sottoscrizione dell'accordo.

2. FORMA E TEMPI PAGAMENTI (art. 3)

La Direttiva (UE) n. 2019/633 ed il D.lgs. n. 198/2021 non prevedono alcuna possibilità di deroga in relazione ai termini di pagamento rispetto a quelli ivi indicati.

Nel caso di rapporti di fornitura continuativi, più diffusi e maggiormente complessi nella gestione stante le consolidate prassi, le parti nel concordare le consegne periodiche possono prevedere il pagamento del prezzo delle forniture dell'intero periodo di consegna - in ogni caso non superiore a un mese come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera a) - entro 30 giorni in caso di beni deperibili (es. fiori recisi) oppure 60 giorni in caso di beni non deperibili (es. piante arboree e arbustive) dalla consegna ovvero dalla data in cui è stabilito il prezzo con emissione della fattura.

A tal proposito, preme rilevare che far decorrere il termine di pagamento della fornitura dalla data di ricevimento della fattura sarebbe un po' come tornare alla precedente previsione dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012 attualmente abrogata.

Quindi, per dare senso alla nuova normativa – anche se probabilmente servirà un ulteriore chiarimento del Ministero competente (MIPAAF) – può sostenersi sul punto che l'importo della fornitura debba esser già stabilito alla data della consegna dei beni, momento dal quale far decorrere il termine per il pagamento pari a 30 o 60 giorni.

Sebbene sia invalsa la pratica della fatturazione differita dopo la determinazione del prezzo, che per prassi almeno locale viene eseguita a fine dell'annata agraria, pratica peraltro riconosciuta anche dall'Agenzia delle

Entrate, non ci si può esimere dall'evidenziare che la normativa in esame prevede espressamente un periodo non superiore ad un mese per le cessioni di beni cui deve seguire la fatturazione.

Sul punto, posto che anche in questo caso sarà opportuno un intervento del MIPAAF per ovviare a qualsivoglia dubbio, è importante anche ricordare che in base alla gerarchia delle fonti del diritto il D.lgs. n. 198/2021 che dà attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/633 è norma di grado superiore rispetto alle circolari dell'Agenzia delle Entrate ovvero al Decreto Ministeriale del 15 novembre 1975 che prevede residuali ipotesi di cessioni con prezzo da determinarsi.

3. RESPONSABILITA' DOPO CONSEGNA PIANTE (art. 4)

L'art. 4 comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 198/2021 prevede tra le ipotesi di concorrenza sleale l'inserimento da parte dell'acquirente nell'accordo quadro di una clausola che obblighi il fornitore - nelle ipotesi in cui non vi sia colpa o negligenza di quest'ultimo - a farsi carico dei costi per il deterioramento e/o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino dopo la consegna all'acquirente.

Da ciò si ricava che dal momento della consegna delle piante, da certificare con un documento ufficiale quali DDT o fattura, l'unico responsabile è l'acquirente al quale è stato consegnato il passaporto che certifica lo stato di salute della pianta.

Ne consegue che questa interpretazione farebbe venir meno anche i presupposti della prassi consolidata di determinare il prezzo alla fine dell'annata agraria anziché alla consegna, come già evidenziato al precedente punto n. 2.

4. PRATICHE SLEALI (artt. 4 e 5)

Il D.lgs. n. 198/2021 esplicita chiaramente le pratiche considerate vietate perché sleali ed a tal proposito basti ricordare che tra le più rilevanti si annoverano: (i) il mancato rispetto dei termini di pagamento rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili; (ii) l'annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni; (iii) la modifica unilaterale delle condizioni indicate nell'accordo; (iv) l'addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso; (v) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso; (vi) l'imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione; (vii) la mancata osservanza dell'obbligo di stipula del contratto prima della consegna, nonché l'omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore; (viii) l'inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l'emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto.

5. BUONE PRATICHE COMMERCIALI (art. 6)

Per poter utilizzare nelle comunicazioni la nuova ed importante dicitura “*prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare*” è necessario che le vendite dei prodotti siano regolate, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 198/2021, da contratti attuativi di principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Si considerano tali, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno 3 anni nonché i contratti di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 198/2021, conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. SANZIONI (art. 10)

Il controllo sulla corretta applicazione della normativa è affidato all’Ispettorato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).

Il regime sanzionatorio è particolarmente severo e prevede specifiche sanzioni in base alla violazione riscontrata che ad esempio è pari al 5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento in caso di violazione dell’obbligo di stipula del contratto oppure è pari al 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio precedente all’accertamento in caso di violazione dei termini di pagamento ovvero di violazione della durata del contratto.

A questo proposito, si evidenzia che qualora non vi sia una precisa ed esclusiva indicazione del soggetto responsabile, la sanzione viene irrogata in via solidale al fornitore nonché all’acquirente.

Avv. Roberta Fabbri

